

ORDINE DEL GIORNO (C. 3098-A DDL RIFORMA PA)

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

ricordato che tra i criteri direttivi indicati ai fini dell'esercizio della delega legislativa è prevista l'introduzione di "norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare" (lettera n));

evidenziato che, in molto casi documentati da notizie degli organi di stampa, è avvenuto che – a causa del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per lo svolgimento del procedimento disciplinare – il dipendente condannato, anche per truffa ai danni dello stesso organismo per cui lavorava, è stato reintegrato nel proprio ruolo e ha continuato nel proprio lavoro senza alcuna pronuncia in termini di estinzione dal rapporto di lavoro;

richiamato tra i tanti il recente caso avvenuto a Villorba – riportato dagli organi di stampa - di Davide Gabrieli, dirigente dell'istituto comprensivo di Povegliano, che ha patteggiato 2 anni di pena per aver sottratto alle casse della scuola quasi 200 mila euro, ma che è stato reintegrato dal giudice del lavoro per «motivi formali», ovvero perché non sarebbero stati rispettati i termini per il licenziamento;

evidenziata quindi la necessità di introdurre una previsione normativa chiara ed efficace che miri a garantire l'effettivo licenziamento dei dipendenti pubblici condannati per aver commesso reati contro lo Stato, stabilendo, in particolare, che il mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento disciplinare non possa costituire elemento sufficiente per il reintegro assicurando che, a sentenza passata in giudicato, anche di patteggiamento, consegua in ogni caso, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego;

ricordato che attualmente la legge 27 marzo 2001, n. 97 che reca *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche* disciplina, all'art. 5, la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ed il procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva;

rilevato che il comma 4 del predetto articolo 5 prevede che, salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale (condanne per reati superiore a 3 anni), nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare, il quale deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare e deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale;

Impegna il Governo

ad assicurare, con specifiche disposizioni da adottare in sede di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 13, che nei confronti dei dipendenti che hanno commesso reati in danno alla pubblica amministrazione - accertati con sentenza passata in giudicato, anche di patteggiamento - consegua, in ogni caso, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego evitando, in particolare, che il mancato rispetto dei termini e procedure previsti per il procedimento disciplinare possa costituire elemento sufficiente per il reintegro;

a prevedere, nella medesima sede, una disciplina transitoria che specifichi la normativa applicabile ai procedimenti in corso, tenendo conto delle nuove previsioni legislative introdotte.

Rubinato, Rotta, Ribaudò, Rocchi, Scanu, Guerini G., Gribaudo, Carra